



COMUNE DI FIANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI

*REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI
MATRIMONI CIVILI
E PER LA COSTITUZIONE DI UNIONI CIVILI*

Approvato con delibera di C.C. n. 65 del 30/09/2011

Modificato con delibera G.C. n. 127 del 24/05/2012, n. 63 del 12/05/2015, n. 16 del 31/3/22
e n. 46 del 28/10/2024.

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione del matrimonio civile e della costituzione delle unioni civili come regolato dalle disposizioni di cui al Libro Primo - Titolo V Capo III del Codice Civile: "Del matrimonio celebrato davanti all'Ufficiale dello Stato Civile" e dalla LEGGE 20 maggio 2016, n. 76.

Articolo 2

Disposizioni generali

La celebrazione del matrimonio civile e la costituzione delle unioni civili è attività istituzionale gratuita quando viene svolta nell'ufficio dell'Ufficiale di Stato Civile durante l'orario di servizio in vigore in quel momento.

Possono celebrare i matrimoni civili e costituire unioni civili il Sindaco o l'Ufficiale dello Stato Civile delegato. Possono altresì celebrare i matrimoni civili e costituire le unioni civili anche i consiglieri o assessori comunali all'uopo delegati.

Il matrimonio celebrato fuori dai casi previsti dal primo comma, rientrando tra le prestazioni rese dalla Pubblica Amministrazione per le quali è legittimo richiedere un contributo all'utente, è soggetto al nulla osta dell'ufficio comunale competente ed al pagamento della tariffa di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Articolo 3

Quadro di riferimento normativo

Per gli adempimenti del presente regolamento si fa riferimento alle seguenti disposizioni normative:

- codice civile artt. 106, 107 e seguenti;
- Legge 19.05.1975 n. 151 "Riforma del diritto di famiglia";
- D.P.R. 20.10.1998 n. 403;
- Legge 18.08.2000 n. 267;
- D.P.R. 3.11.2000 n.396;
- LEGGE 20 maggio 2016, n. 76;

Articolo 4

Luogo di celebrazione

L'Amministrazione Comunale per la celebrazione civile del matrimonio e la costituzione delle unioni civili, mette a disposizione dei cittadini, la chiesa di Santa Maria in Traspontem, la Sala delle Armi o il terrazzo situato al piano primo del Castello Ducale Orsini e l'ufficio dell'Ufficiale di Stato Civile.

Articolo 5

Celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili

I Matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili sono celebrati, in via ordinaria, garantendo un servizio pubblico essenziale, in orario di servizio e presso l'Ufficio dello Stato Civile.

La celebrazione del matrimonio e la costituzione delle unioni civili potrà avvenire su domanda degli interessati, nei locali individuati al precedente art.4.

Le celebrazioni di matrimonio sono comunque sospese durante le seguenti festività e giorni prefestivi:

- 1° gennaio
- 6 gennaio
- la domenica di Pasqua ed il giorno successivo (lunedì dell'Angelo);
- 25 aprile
- 1 maggio

- 2 giugno
- 15 agosto
- 1° novembre
- 24 dicembre (pomeriggio)
- 31 dicembre (pomeriggio)
- 25 e il 26 dicembre.

La celebrazione dei matrimoni è inoltre sospesa nei giorni di festeggiamento di Santo Stefano, Patrono del Comune.

Articolo 6

Tariffe

Per la celebrazione di matrimoni e la costituzione delle unioni civili presso uno dei luoghi di cui all'art. 4, nei giorni di sabato e domenica dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18,30, esclusi i giorni coincidenti con le festività e giorni prefestivi di cui al precedente art. 5, è previsto il pagamento di una tariffa così indicata:

- € 240,00 quando i nubendi, o almeno uno di essi, risultino residenti o iscritti all'AIRE di Fiano Romano;
- € 420,00 quando entrambi i nubendi risultino residenti fuori dal Comune di Fiano Romano;

Per la celebrazione di matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili presso uno dei luoghi di cui all'art. 4, in giorni feriali al di fuori dell'orario dell'ufficio, dalle ore 15.30 alle ore 18.30 di lunedì, mercoledì e venerdì; è previsto il pagamento di una tariffa così indicata:

- € 180,00 quando i nubendi, o almeno uno di essi, risultino residenti o iscritti all'AIRE di Fiano Romano;
- € 300,00 quando entrambi i nubendi risultino residenti fuori dal Comune di Fiano Romano

Per la celebrazione di matrimoni e la costituzione delle unioni civili presso l'ufficio di Stato Civile, in orario lavorativo, sono gratuiti; mentre è previsto il pagamento se celebrati presso la Chiesa di Santa Maria in Traspontem o la sala delle Armi del Castello Ducale, o il terrazzo situato al piano primo del Castello Ducale Orsini con una tariffa così indicata:

- € 120,00 quando i nubendi, o almeno uno di essi, risultino residenti o iscritti all'AIRE di Fiano Romano;
- € 240,00 quando entrambi i nubendi risultino residenti fuori dal Comune di Fiano Romano

Le predette tariffe sono determinate ed aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione.

Articolo 7

Ripartizione delle entrate

Per la celebrazione di matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili in orario non lavorativo e/o in altro luogo diverso dall'ufficio dello Stato Civile, quale prestazione non rientrante tra i servizi pubblici essenziali, è previsto il versamento di una tariffa così come previsto nel precedente art. 6.

Le entrate di cui al precedente comma, costituiscono nella misura del 70% entrata per il bilancio comunale e nel limite del 30% sono imputate in forma di premialità per il personale dipendente (CCNL 21.05.2018 art. 67 c. 3 l. a), mediante incremento degli stanziamenti del fondo salario accessorio, ai sensi dell'art. 43 c. 4 della legge n. 449/1997.

Al fine di garantire una equa distribuzione al personale occupato nella preparazione e celebrazione dei matrimoni, il fondo costituito attraverso i compensi di cui innanzi ed eventuali ulteriori risorse individuate in sede di contrattazione, sarà ripartito semestralmente a cura del dirigente Responsabile del Servizio, che a tal fine dovrà tener conto delle prestazioni lavorative effettuate da ciascuno di essi rilevabile dal materiale preparato e dai cartellini segna presenze.

Articolo 8

Modalità di presentazione della domanda

La richiesta relativa alla celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili deve essere formulata su apposito modello predisposto dal responsabile del Servizio ed inoltrata, almeno trenta giorni prima della data del matrimonio o della costituzione della unione civile, da parte di almeno uno dei due nubendi.

Per la celebrazione dei matrimoni o costituzione delle unioni civili, per i quali è previsto il pagamento della tariffa, di cui all'articolo 6 del presente regolamento, la ricevuta del versamento dovrà essere esibito all'Ufficio di Stato Civile entro sette giorni dalla data indicata per la celebrazione stessa.

La mancata consegna della ricevuta di cui sopra costituisce implicita rinuncia da parte dei richiedenti alla celebrazione del matrimonio programmato.

Le tariffe per la celebrazione dei matrimoni nelle giornate di sabato e domenica, così come indicate nel precedente articolo 6, dovranno essere versate con le modalità previste dall'ente.

Articolo 9

Allestimento della sala

L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'Ufficio di Stato Civile.

La visita della sala destinata alla celebrazione dei matrimoni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti solo su appuntamento.

I richiedenti possono, a propria cura e spese arricchire la sala con arredi ed addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.

La sala dovrà essere quindi restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.

E' assolutamente vietato gettare riso confetti coriandoli od altro all'interno delle strutture comunali.

Il Comune di Fiano Romano si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

Articolo 10

Danni - Responsabilità

Nel caso si verificano danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto identificato ai sensi dell'articolo 8 comma 1 del presente regolamento (soggetto richiedente).

Articolo 11

Servizi non erogati

Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte.

Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alla parte richiedente.

Articolo 12

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla vigente normativa in materia e trovano applicazione:

il Codice Civile;

il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;

la L. 20 maggio 2016, n. 76

il D.Lgs, 18 agosto 2000, n. 267;

lo Statuto Comunale.